



COMUNE DI MARCELLINARA
(PROVINCIA DI CATANZARO)

ORIGINALE
DELIBERA N. 23
DATA: 30/06/2021

N. <u>4276</u> prot. gen
Data <u>28/07/2021</u>

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Esame ed approvazione Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di giugno, alle ore 18.00, nella sala delle adunanze in via IV novembre si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione.

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Gariano Saverio.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Piccoli il quale procede all'appello nominale.

Risultano presenti i seguenti Consiglieri:

N.	Cognome	Nome	Pres.	Ass.
1	SCERBO	Vittorio	X	
2	Gariano	Saverio	X	
3	Cittadino	Gianpiero	X	
4	Scali	Maria	X	
5	Puzzonia	Ugo		X
6	Bevacqua	Giuseppe	X	
7	Rizzuto	Francesco	X	
8	Arturi	Sonia Antonella	X	
9	Montuoro	Antonio		X
10	Paraboschi	Eugenia		X
11	Torcasio	Giovanni		X

Presenti n° 7

Decreto Lgs. 267/2000 Art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
Dott.ssa Amelia Torchia

Decreto Lgs. 267/2000 Art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
//////////

Si dà atto che è presente anche l'Assessore Gariano Vincenzo.

- Il Presidente del Consiglio espone il punto posto all'ordine del giorno evidenziando come a seguito della realizzazione dell'impianto di videosorveglianza sul territorio comunale si renda necessario procedere all'adozione del Regolamento Comunale per la disciplina della videosorveglianza. Dà lettura al Consiglio del Regolamento oggetto di approvazione soffermandosi sugli aspetti più salienti dello stesso.
- Per tutto quanto non riportato nel presente atto, si rinvia alla registrazione della seduta di Consiglio Comunale i cui lavori sono integralmente riportati e pubblicati sul sito istituzionale del Comune

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto il Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio Comunale che si compone di n. 20 articoli, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- Ritenuto dover procedere alla sua approvazione;
- Visti:
 - il Decreto Legislativo N° 267 del 18 agosto 2000;
 - il vigente Statuto e Regolamento del Consiglio;
 - il preventivo parere favorevole reso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 267/2000;

Ad unanimità di voti resi nei modi e nei termini di Legge

D E L I B E R A

- Di approvare il Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale, che si compone di numero 20 articoli e che viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- Di disporre la pubblicazione del Regolamento all'Albo on line del Comune.


Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Dott. Saverio Gariano




IL SEGRETARIO

Dott. Giuseppe Piccoli


Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ prot. N. _____ ai sensi dell'art. 124 del D. lgs. 267/2000,



IL SEGRETARIO



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta

- che la presente deliberazione è diventata esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 134 c.3 del D. lgs. 267/2000 perché pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 10 giorni consecutivi dal _____ al _____
- che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. lgs. 267/2000;

IL SEGRETARIO





Comune di Marcellinara
Provincia di Catanzaro

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA ED UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30-6-2021

1. **Oggetto**
2. **Riferimenti normativi**
3. **Definizioni**
4. **Finalità**
5. **Principi applicabili al trattamento dei dati personali**
6. **Protezione dei dati personali**
7. **Misure di sicurezza**
8. **Titolare**
9. **Responsabili del trattamento dei dati personali**
10. **Persone autorizzate al trattamento dei dati personali**
11. **Soggetti esterni**
12. **Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**
13. **Conservazione dei dati personali**
14. **Informativa**
15. **Cessazione del trattamento dei dati personali**
16. **Diritti dell'interessato**
17. **Accesso alle registrazioni**
18. **Entrata in vigore**
19. **Aggiornamento e revisione**
20. **Norme di rinvio**



Comune di Marcellinara Provincia di Catanzaro

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA ED UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30-06-2021

1. Oggetto

- 1.1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Marcellinara, determinandone le condizioni necessarie per la tenuta in esercizio, ai sensi del Regolamento Ue 2016/679, (GDPR - General Data Protection Regulation), in osservanza delle disposizioni contenute nei codici di deontologia promulgati dal Garante della privacy e in particolare dall'art. 3.1 del "Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 8 aprile 2010".
- 1.2. L'installazione e l'attivazione del sistema di videosorveglianza non deve essere sottoposto all'esame preventivo del Garante ma è sufficiente che il trattamento dei dati personali effettuato tramite tale tipo di impianto per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali avvenga previa informativa alle persone che stanno per accedere nell'area videosorvegliata.
- 1.3. In particolare il presente regolamento:
 - individua gli impianti di videosorveglianza di proprietà del Comune di Marcellinara o da esso gestiti;
 - definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.
- 1.4. Gli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Marcellinara:
 - riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese;
 - consentono unicamente riprese video;
- 1.5. Il sistema di videosorveglianza del Comune di Marcellinara è integrato con le apparecchiature di rilevazione della targa dei veicoli in transito, ai fini della sicurezza urbana. La disciplina relativa al trattamento dati di cui al presente regolamento si applica a tali apparecchi, in quanto e nei limiti in cui consentono la ripresa delle immagini e la registrazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe veicolari.
- 1.6. L'utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada, in

considerazione della peculiarità dei fini istituzionali perseguiti, non è assoggettato alla disciplina di cui al presente regolamento, ma alle disposizioni dettate dal Garante della privacy nel "Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 8 aprile 2010" al paragrafo 5.3 nonché dalla specifica normativa di settore.

2. Riferimenti normativi

Il presente Regolamento è redatto tenendo presenti i principi e le disposizioni di cui ai seguenti riferimenti normativi applicabili:

- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) "*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*";
- Linea guida n. 3 dell'European Data Protection Board (EDPB) del 12 luglio 2019 *sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video*, per come adottate il 29 gennaio 2020;
- Legge n. 300 del 20 maggio 1970, recante "*Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento*", per come modificata dall'art. 23, c. 1, del D. Lgs. 14 settembre 2015 n. 151 e dall'art. 5, c. 2, del D. Lgs. 24 settembre 2016 n. 185, con particolare riferimento a quanto disposto in materia di controllo a distanza dei lavoratori;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*";
- Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*";
- Provvedimento generale dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di videosorveglianza, emanato in data 8 aprile 2020.

L'esercizio e la gestione dei sistemi di videosorveglianza e dunque di rilevazione e registrazione delle immagini, deve altresì avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina normativa sopra citata, di ogni altra disposizione di legge applicabile.

3. Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a. per "Regolamento UE", il Regolamento Ue 2016/679, (GDPR - General Data Protection Regulation) e successive modificazioni e integrazioni;
- b. per "Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei

- dati).
- c. per "impianto di videosorveglianza", qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità indicate dall'articolo 4 del presente regolamento;
 - d. per "banca dati", il complesso di dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - e. per "trattamento", qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
 - f. per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche indirettamente e rilevata con trattamenti di immagini effettuati mediante gli impianti di videosorveglianza;
 - g. per "titolare", l'Ente Comune di Marcellinara, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - h. per "responsabile del trattamento dei dati personali", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo al trattamento dei dati personali;
 - i. per "responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo all'installazione ed alla manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
 - j. per "persone autorizzate", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile del trattamento dei dati personali;
 - k. per "interessato", la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
 - l. per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - m. per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - n. per "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - o. per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

4. Finalità

- 4.1. Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali demandate ai Sindaci ed ai Comuni dal decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017 convertito in legge n. 48 del 13 aprile 2017 "disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", dallo statuto e dai regolamenti comunali e dalle altre disposizioni normative applicabili al Comune di Marcellinara. In particolare, l'uso di impianti di videosorveglianza è strumento per l'attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana, di cui alle fonti normative sopra citate.
- 4.2. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è finalizzato a:
 - a. prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 14/2017 e delle attribuzioni del Sindaco in qualità di autorità locale di cui all'art. 50 e di ufficiale di governo di cui all'art. 54 comma 4 e 4-bis del d.lvo 267/2000;
 - b. prevenire e reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, in particolare legato a fenomeni di degrado e abbandono di rifiuti, e svolgere i controlli volti ad accertare e sanzionare le violazioni delle norme contenute nel regolamento di

- polizia urbana, nei regolamenti locali in genere e nelle ordinanze sindacali;
- c. vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato;
- d. tutelare l'ordine, il decoro e la quiete pubblica;
- e. controllare aree specifiche del territorio comunale;
- f. monitorare i flussi di traffico;
- g. verificare e calibrare il sistema di gestione centralizzata degli eventuali impianti semaforici.

5. Principi applicabili al trattamento dei dati personali

- 5.1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza gestiti dal Comune di Marcellinara si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce al contempo il rispetto dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
- 5.2. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area oggetto di sorveglianza.
- 5.3. Il trattamento dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei principi di liceità, finalità, necessità e proporzionalità, sanciti dal GDPR.
- 5.4. In attuazione dei principi di liceità e finalità, il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è effettuato dal Comune di Marcellinara esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 del presente regolamento.
- 5.5. In attuazione del principio di necessità, gli impianti di videosorveglianza e i programmi informatici di gestione sono configurati in modo da ridurre al minimo l'uso di dati personali e identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere raggiunte mediante dati anonimi o con modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
- 5.6. In attuazione del principio di proporzionalità e dei criteri di pertinenza e non eccedenza, gli impianti di videosorveglianza sono configurati in modo da raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.

6. Protezione dei dati personali

Il trattamento dei dati personali effettuato tramite l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza e di controllo degli accessi, deve essere equiparato a tutti gli effetti al trattamento dei dati personali effettuato mediante l'utilizzo di strumenti elettronici.

I dati raccolti devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzioni o di perdita, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione dei dati stessi.

È in capo a ciascuno dei soggetti individuati negli articoli seguenti, per i compiti a loro attribuiti, l'onere di adottare tutte le misure di sicurezza sancite dal legislatore e di comunicare tutti gli accorgimenti che si rendano necessari per scongiurare il rischio che i dati possano entrare nella disponibilità di soggetti non autorizzati al loro trattamento.

7. Misure di sicurezza

Il titolare del trattamento, nella gestione dei sistemi di videosorveglianza disciplinati dal presente Regolamento, è tenuto ad adottare le seguenti misure tecniche e organizzative generali, ove applicabili al caso specifico, le quali sono finalizzate a garantire un livello di sicurezza del trattamento che sia adeguato al rischio:

- a) Vietare alle persone non autorizzate l'accesso alle attrezzature utilizzate per il trattamento;
- b) Impedire, ove possibile, che supporti di archiviazione dei dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati da persone non autorizzate;
- c) Impedire che i dati personali siano acquisiti senza autorizzazione e che i dati personali conservati siano visionati, modificati o cancellati senza autorizzazione;
- d) Impedire che persone non autorizzate utilizzino i sistemi di videosorveglianza;
- e) Garantire che le persone autorizzate all'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza abbiano accesso solo ai dati personali cui si riferisce il loro profilo di autorizzazione;
- f) Garantire la possibilità di individuare i soggetti ai quali siano stati, ovvero possano essere trasmessi o resi disponibili, i dati personali;
- g) Garantire la possibilità di verificare, ove possibile accertando a posteriori, quali dati personali sono stati acquisiti, oltre al momento della loro acquisizione e lo strumento adoperato;
- h) Impedire che i dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati in modo non autorizzato, durante i trasferimenti di dati personali o il trasporto dei supporti contenenti dati personali;
- i) Garantire che, in caso di interruzione, i sistemi utilizzati possano essere ripristinati nel minor tempo possibile, compatibilmente con il piano di continuità operativa adottato;
- j) Garantire che le funzioni dei sistemi di videosorveglianza siano operative, che eventuali errori o anomalie di funzionamento siano segnalati adeguatamente e che i dati personali conservati non possano essere in alcun modo alterati o eliminati da un errore di funzionamento del sistema.

8. Titolare

- 8.1. Il Comune di Marcellinara è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. A tal fine il Comune di Marcellinara è rappresentato dal Sindaco, a cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
- 8.2. Il Sindaco, in qualità di rappresentante del titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:
 - a. definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
 - b. effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;
 - c. nomina i responsabili della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza ed i responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
 - d. detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - e. vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

9. Responsabili del trattamento dei dati personali

- 9.1. Nell'ambito delle proprie competenze in materia di assetto organizzativo, la Giunta Comunale individua l'Ufficio competente per il trattamento dei dati. In tale ambito il Sindaco, con proprio provvedimento designa il responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. Nel provvedimento di nomina sono analiticamente specificati i compiti affidati al responsabile.
- 9.2. I responsabili effettuano il trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza e delle disposizioni del presente regolamento.
- 9.3. Ai responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza compete quanto segue:
 - a. adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso agli stessi;
 - b. curare la gestione delle modalità di ripresa e di registrazione delle immagini.

10. Persone autorizzate al trattamento dei dati personali

- 10.1. I responsabili designati incaricano un numero sufficiente di dipendenti al fine di garantire il regolare trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. L'incarico è effettuato con atto scritto, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati.
- 10.2. Gli incaricati sono nominati tra i dipendenti del Comune di Marcellinara che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
- 10.3. Gli incaricati effettuano il trattamento attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare e dai responsabili del trattamento dei dati personali.

11. Soggetti esterni

Ai soggetti esterni al Comune di Marcellinara e dei quali questo si avvale a qualsiasi titolo, in qualità di responsabili ex art. 28 del GDPR, per lo svolgimento di servizi e attività (esempio ditte per la manutenzione), per le quali si trattano dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dal Regolamento UE vigente.

◆ 12. Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

- 12.1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono:
 - a. trattati secondo correttezza (in conformità alla vigente normativa, con modalità bilanciate rispetto ai diversi interessi), per scopi determinati e legittimi (finalità di sicurezza e protezione di beni aziendali). Gli impianti sono utilizzati nel pieno rispetto dell'Articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/70 e s.m.i.);
 - b. raccolti e registrati per le finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c. esatti e, se necessario, aggiornati;
 - d. trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali

- sono raccolti;
- e. conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;
- 12.2. Gli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento consentono riprese video.
- 12.3. I segnali video delle unità di ripresa sono inviati presso la sede dell'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Marcellinara o datacenter individuato appositamente dove sono registrati su appositi server.

13. Registrazione dei dati personali

- 13.1. I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento sono conservati per un periodo che va dai 15 ai 30 giorni successivi alla rilevazione.
- 13.2. La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal comma 1 del presente articolo è ammessa esclusivamente su specifica richiesta della Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
- 13.3. In tali casi dovrà essere informato il Comune di Marcellinara, che darà esplicita autorizzazione al soggetto di cui al comma precedente.

14. Informativa

L'informazione sulla presenza di impianti di video-sorveglianza ai cittadini è assicurata mediante apposita segnaletica conforme alle prescrizioni.

15. Cessazione del trattamento dei dati personali

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento verranno distrutti.

16. Diritti dell'interessato

L'Ente garantisce l'effettivo esercizio dei diritti dell'interessato applicabili al trattamento effettuato mediante i sistemi di videosorveglianza disciplinati dal presente Regolamento, ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

A tal proposito, il titolare del trattamento adotta un'apposita procedura operativa per la gestione delle richieste di esercizio dei diritti eventualmente pervenute da parte dei soggetti interessati: la procedura è messa a disposizione di tutti i soggetti autorizzati al trattamento, i quali sono chiamati a rispettarne le disposizioni.

17. Accesso alle registrazioni

- L'accesso alle immagini registrate può avvenire su richiesta dei seguenti soggetti:
- Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza nell'esercizio dei propri poteri;
 - Soggetti terzi, quali persone fisiche o giuridiche, che dimostrino di avere un interesse

legittimo a consultare le immagini.

In caso di segnalazione di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza o della tutela degli ambienti e del patrimonio organizzativo, che possano essere documentabili dalle immagini raccolte mediante i sistemi di videosorveglianza, chiunque ha titolo per richiedere al titolare del trattamento la verifica delle sequenze eventualmente registrate. In tale fattispecie, nella richiesta devono essere indicati esplicitamente le generalità del richiedente e le motivazioni legittime della richiesta stessa, supportate da copia della denuncia effettuata presso l'Autorità competente. In tal caso si precisa che le immagini, se ancora nella disponibilità dell'Ente, saranno eventualmente messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria o all'Organo di Polizia che ha accolto la denuncia.

In ogni caso, la richiesta viene indirizzata al Sindaco che, previa verifica della legittimità con il supporto del Responsabile della protezione di dati (DPO), rilascia la necessaria autorizzazione.

La richiesta deve essere adeguatamente motivata e deve prevedere tutti i dettagli spazio-temporali necessari al rapido e corretto recupero delle immagini.

Il titolare del trattamento, acquisita correttamente la richiesta, provvede a richiedere supporto al DPO in merito alla valutazione della medesima richiesta.

18. Entrata in vigore

L'entrata in vigore del Regolamento decorre dalla data di esecutività della Delibera di approvazione.

19. Aggiornamento e revisione

Il presente Regolamento è soggetto a revisione periodica da parte del titolare del trattamento in base a mutate esigenze organizzative, o al sopravvenire di nuovi adempimenti o disposizioni normative che comportino la necessità di aggiornarne i contenuti. Le misure di sicurezza verranno verificate periodicamente, con frequenza almeno annuale.

20. Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, nonché a eventuali altre disposizioni normative che regolamentino la materia in oggetto.